



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 25.05.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Proroga per 24 mesi del Contratto Esecutivo OPA, CIG derivato: 5150344651, stipulato in data 15.03.2013, in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei *“Servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connattività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82”* dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione dell’Aquila.

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l’Ufficio speciale per la città di l’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l’Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di l’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L’Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell’Ufficio Speciale di L’Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell’Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell’USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L’Aquila conferisce all’Ing. Raniero Fabrizi l’incarico di Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo

dell’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell’avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell’Ing. Raniero Fabrizi;

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall’articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A. in quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all’erario, come previsto dall’art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell’art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che in data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto tra il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e la Società Telecom Italia S.p.A. il Contratto quadro OPA n. 6/2006 per l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connattività;

Considerato che la Società Telecom Italia S.p.A. ha affidato alla Società P.A.thNet S.p.A. i servizi oggetto del suddetto Contratto quadro OPA e, in virtù di tale affidamento, la Società P.A.thNet S.p.A. è legittimata alla sottoscrizione dei contratti esecutivi OPA;

Considerato che in data 25 maggio 2009 è stato sottoscritto tra il CNIPA e Telecom Italia S.p.A. il Contratto quadro OPA n. 5/2009 per la ripetizione dei servizi analoghi con durata sino al 25 maggio 2013;

Dato atto che, conformemente a quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per il Sistema Pubblico di Connattività ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Considerato che Consip S.p.A. e la Società Telecom Italia S.p.A. hanno proceduto alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2015, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A. qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di interoperabilità di base e sicurezza nell’ambito del SPC;

Considerato che in data 29 maggio 2013 la Società PA.thNet S.p.A. ha cambiato la propria denominazione sociale in “Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.”;

Richiamata la Determinazione n. 17 del 22.04.2013 con la quale è stato convalidato il contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connattività stipulato in data 15 marzo 2013;

Dato atto che con la stessa Determinazione 17/2013 si è provveduto a stipulare altresì l’atto aggiuntivo al contratto stipulato in data 15 marzo 2013 per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del SPC, il secondo atto aggiuntivo per

la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del SPC, nonché a stipulare il contratto per la fornitura di servizi complementari ai servizi VOIP SPC, oggetto del secondo atto aggiuntivo;

Considerato che:

- la data di scadenza del Contratto Esecutivo OPA era fissata al 25 maggio 2013;
- Consip S.p.A. - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle "attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", dato atto, da un lato, dei mutamenti del quadro normativo di riferimento che avevano reso impossibile la tempestiva indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione, richiedeva agli Operatori affidatari del servizio – che accettavano – di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2013, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC;
- conseguentemente si procedeva alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2015, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste;
- in data 29 novembre 2013 Consip inoltrava lettera di invito ai concorrenti prequalificati;
- ad oggi, i lavori per procedere alla stipula dei nuovi Contratti Quadro con il fornitore aggiudicatario nonché con i fornitori assegnatari sono ancora in corso;
- occorre comunque garantire le attività di migrazione dagli attuali fornitori ai futuri aggiudicatari/assegnatari, allo scopo di tutelare la continuità del servizio;
- Consip S.p.A. ha comunicato all'ANAC (prima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) la volontà di procedere con proroga per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2015 per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC;
- conseguentemente, Consip S.p.A. e Telecom Italia hanno proceduto alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2017, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A. qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connnettività (SPC2), alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);

Richiamata la lettera prot. USRA/163 del 19.06.2013 con la quale è stata prorogata, per 24 mesi a decorrere dal 25 maggio 2013, la durata del Contratto Esecutivo OPA stipulato in data 15.03.2013 in attuazione del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connnettività SPC di cui al D. Lgs. 7 maggio 2005, n. 82;

Considerato altresì che, in ragione della seconda proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, tenuto conto dell'esigenza di continuità nella fruizione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, questa Amministrazione intende prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA stipulato con Telecom Italia;

Ritenuto pertanto che la durata del Contratto Esecutivo OPA, sottoscritto in data 15/03/2013, e con scadenza il 25 maggio 2015, è prorogata di 24 mesi, decorrenti dal 25 maggio 2015, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore dell'Amministrazione medesima, con preavviso di 60 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.;

Precisato che, in ragione della disposta proroga del Contratto Esecutivo OPA, Telecom Italia sarà tenuto ad eseguire per l'intera durata del predetto Contratto, così come prorogata, le prestazioni ivi contemplate agli stessi patti, prezzi e condizioni ivi previsti, senza diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo;

Considerato che, in ragione di tale proroga il corrispettivo mensile risulta pari a:

- € 959,95 IVA esclusa, per il servizio di "Trasporto always on flat" salvo rimodulazioni;
- € 760,45 IVA esclusa, per il "Servizio Sicurezza – Firewall", salvo rimodulazioni;
- € 763,92 IVA esclusa, per i "Servizi Voip", salvo rimodulazioni;
- € 72,84 IVA esclusa, per i servizi complementari ai servizi VOIP SPC, salvo rimodulazioni;

Ritenuto impegnare, limitatamente all'anno 2015, la somma di € 17.900,12, oltre IVA (22%) pari ad € 3.938,03, per un totale di € 21.838,15;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse in via di trasferimento da parte del ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale anno 2015 a favore della contabilità speciale di tesoreria numero 5730;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

DETERMINA

1. Di prorogare per 24 mesi, a decorrere dal 25 maggio 2015, la durata del Contratto Esecutivo OPA, CIG derivato: 5150344651, stipulato in data 15/03/2013, in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connattività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82;
2. Di dare atto che, in ragione di tale proroga, il corrispettivo mensile risulta pari a:
 - € 959,95 IVA esclusa, per il servizio di "Trasporto always on flat" salvo rimodulazioni;
 - € 760,45 IVA esclusa, per il "Servizio Sicurezza – Firewall", salvo rimodulazioni;
 - € 763,92 IVA esclusa, per i "Servizi Voip", salvo rimodulazioni;
 - € 72,84 IVA esclusa, per i servizi complementari ai servizi VOIP SPC, salvo rimodulazioni;

3. Di impegnare, limitatamente all'anno 2015, la somma di € 17.900,12, oltre IVA (22%) pari ad € 3.938,03, per un totale di € 21.838,15;
4. Di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse in via di trasferimento da parte del ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale anno 2015 a favore della contabilità speciale di tesoreria numero 5730;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 25.05.2015

Il Titolare dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione della città di L'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

